



Al personale della scuola
All'albo sindacale
Alla RSU
e, per conoscenza,
al Dirigente
scolastico

Oggetto: 6 giorni di ferie art. 13 da usufruire come permessi retribuiti art. 15 c.2.

A questa O.S. giungono, sempre più spesso, segnalazioni di D.S. che negano ai docenti, il diritto ad usufruire dei sei giorni di ferie art. 13 con le modalità previste dall'art. 15 c. 2 del CCNL vigente e che non è stato modificato dal nuovo contratto che entrerà in vigore per il triennio 2016/2018, vedasi art. 1 c. 10.

*Detto articolo 15 c. 2 stabilisce che **"il dipendente, inoltre, ha diritto a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma"**.*

Il comma 2 dell'art.15 del ccnl scuola 2006/2009, poi, stabilisce che è possibile fruire i sei giorni di ferie, anziché come semplici ferie, come permessi retribuiti. In sostanza i permessi retribuiti possono diventare da 3 fino a 9 secondo la volontà, **questa sì discrezionale**, del dipendente.

Da ciò ne discende che se il docente ha già fruito dei tre giorni di permesso retribuito, ha facoltà di poter rinunciare a 6 giorni di ferie, convertendoli, con le stesse modalità dell'art. 15 comma 2, in permessi retribuiti, senza dovere attendere o essere sottoposto al potere discrezionale del Dirigente Scolastico che, invece, sussiste per la sola concessione delle ferie laddove lo stesso Dirigente è chiamato a verificare se vi sia personale in servizio disponibile ad assumere la sostituzione in modo che non vi siano costi aggiuntivi per l'erario.

In definitiva, il dipendente che opti per la conversione delle ferie in permesso retribuito, ha l'obbligo di corredare la richiesta con documentazione giustificativa dell'assenza ovvero con la presentazione di autocertificazione.

Quanto detto è suffragato da una nota ARAN prot. N. 17637 del 18.12.2014 che, pronunciandosi proprio su tale problematiche, così ha precisato **"...il secondo periodo dello stesso comma consente al personale docente, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari), la fruizione dei sei giorni di ferie durante l'attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall'art. 13, comma 9 (ferie)." Ai sensi dell'art. 13, comma 9, le ferie richieste dal**

personale docente durante l'attività didattica sono concesse in subordine **“alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”**. Dal disposto delle due norme (art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9) si evince, che se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come “motivi personali e familiari”, quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione (così come avviene per i primi 3 giorni), tali giorni non solo devono essere attribuiti, quindi sono sottratti alla discrezionalità del dirigente, ma il personale richiedente il permesso non ha l'obbligo di accertarsi che per la sua sostituzione “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”. In sostanza, quindi, qualora il docente esaurisca i primi 3 giorni di permesso di cui all'articolo 15/2 primo periodo, ha diritto, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) ad usufruire di ulteriori 6 giorni.

A supporto di quanto sostenuto si segnalano anche:

La **sentenza n. 544/2013 del Tribunale del Lavoro di Potenza**, che ha condannato Ufficio Scolastico e preside a pagare 1800 euro, ma soprattutto la sentenza stabilisce la natura non arbitraria del permesso, la [sentenza n.271 del 2013 del Tribunale di Sciacca](#), la [sentenza n.309 del 2012 del Tribunale di Lagonegro](#), la [sentenza n.288 del 2011 del Tribunale di Monza](#), che gettano luce sugli aspetti fondamentali che possono essere di aiuto qualora si configuri un rifiuto dirigenziale di concedere la fruizione dei permessi retribuiti ai dipendenti:

- il potere discrezionale che molti dirigenti scolastici si arrogano malgrado non vi sia alcuna traccia contrattuale legittima;
- il principio in capo al dipendente di documentare i permessi anche “mediante autocertificazione” e in ordine a questo punto stabilire quale sia il limite entro cui sia possibile giustificare apertamente i propri motivi personali e familiari;
- il diritto del dipendente di fruire, qualora avesse esaurito i tre giorni di permessi retribuiti, per gli stessi motivi adottati nell'art.15 comma 2, “motivi personali o familiari”, dei “sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art.13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

Inoltre, si specifica ulteriormente, che la legge 228/2012 art. 1 comma 54 si riferisce esclusivamente alle ferie fruibili ex art. 13 del CCNL e in nessun modo abroga l'art. 15 comma 2 e il suo ultimo periodo, come spiega l'Aran due anni dopo la legge 228/2012 nella nota prot. N. 17637 del 18.12.2014 ripresa anche dall'USR Calabria n. Prot. 17734.

In conclusione, se anche i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruite come “permessi personali o familiari” il docente con

contratto a tempo indeterminato avrà in totale 9 giorni (3+6) sottratti alla discrezionalità del dirigente.

Per tutto quanto sopra, si invitano i docenti a portare a conoscenza di questa O.S. le situazioni di diniego da parte del D.S., nell'ipotesi in cui essa sia supportata dalla discrezionale e personale valutazione dirigenziale.

Lamezia Terme, aprile 2018

Il responsabile FGU

Prof. Antonino Tindiglia